

## ADDENDUM PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021 si comunicano le misure di quarantena e isolamento aggiornate e valide dal 31 dicembre 2021 (ref. Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021).

### **MISURE DI QUARANTENA CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAI CONTATTI STRETTI**

#### **CASO 1**

Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (ovvero abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.**

#### **MISURA**

Rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

#### **CASO 2**

Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.**

#### **MISURA**

La **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

#### **CASO 3**

Soggetti **asintomatici che:**

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.**

#### **MISURA**

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

## **MISURE DI ISOLAMENTO CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAI SOGGETTI CONTAGIATI**

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

Inoltre, come previsto dall'articolo 2 comma 7-ter del Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021, La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

**5 gennaio 2022**

Firma del Datore di Lavoro

(f.to digitalmente)